

**COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA**

*(Provincia di Massa Carrara)*

Rep. n°

**SCHEMA DI**

**SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

**Oggetto: lavori di "RIPRISTINO DEL FABBRICATO ADIBITO A MUSEO DEL TERRITORIO IN CASOLA CAPOLUOGO".**

CUP **G92C15000180002**

CIG **8477958842**

DITTA APPALTATRICE:

IMPORTO A BASE D'ASTA: **Euro 237.893,39** (compresi o.s.)

RIBASSO OFFERTO:

IMPORTO AFFIDAMENTO: **Euro .....** (compresi o.s.)

In esecuzione alla Determinazione di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile del Servizio Tecnico n....del....., che si richiama quale parte integrante del presente atto;

TRA

- Il Comune di Casola in Lunigiana, di seguito denominato Comune, con sede in Via Casola 32/A – 54014 Casola in Lunigiana (Ms) P.I. 00141290452 rappresentato in questo atto dal geom Luigi Musetti C.F. MSTLGU64H03A496Q, legittimato alla stipulazione del presente contratto;

E

- La ditta ....., con sede in Via.....n....- CAP e loc P.IVA....., rappresentata in questo atto dal Sig....., C.F....., nella sua

qualità di.....dell'impresa di seguito denominata affidatario;

Si conviene e si stipula quanto segue

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione G.C. n. 56 del 01.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;

- con Determinazione n. 133 del 21.10.2020 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico veniva dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett c) del DLgs n. 50/2016, degli interventi in oggetto, avvalendosi della procedura telematica START;

- l'importo a base di gara era pari ad Euro 237.893,39 (duecentotrentasettemilaottocentonovantatre/39), compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 8.055,73 (ottomilacinquantacinque/73)al netto dell'IVA 10%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n...del....i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta....., con sede in..... P.I....., per un importo di Euro.....oltre Euro....per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro.....

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Casola in Lunigiana (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla ditta ....., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori

sopracitati, come da offerta della ditta stessa conservata agli atti.

2. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto nonché dell'offerta tecnica presentata in fase di gara e nell'interale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della S.A.

## **Articolo 2 - Capitolato Speciale d'Appalto**

1. L'appalto viene concesso ad accettarlo sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il Computo Metrico Estimativo allegato al progetto. Fanno parte del contratto i Prezzi Unitari posti a base di gara, che con l'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario, costituiscono i Prezzi contrattuali;

## **Articolo 3 - Ammontare del contratto**

1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dalla procedura di gara. Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dalla ditta

sull'importo a base di gara per i lavori, sommato all'importo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta ad Euro.....oltre Euro...per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro..... oltre I.V.A. 10%.

#### **Articolo 4 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo**

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta al durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'affidatario.

2. La S.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle Varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 106, comma 1 lett. c) del DLgs n. 50/2016 s.m.i. nonché in applicazione della disciplina stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Articolo 6 - Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione

delle opere saranno applicate le penalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto stesso.

2. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la S.A. di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 107 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione e può essere disposta, altresì, dal RUP ai sensi dell'art. 107 comma 2 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

3. Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 4 dell'art. 107 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

#### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'affidatario**

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto attualmente in vigore.

2. Si intendono compresi nel prezzo lavori ( e perciò a carico dell'affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:

a) Il trasporto di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;

b) Attrezzi o opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

c) La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

d) L'adeguamento del cantiere in osservanza del DLgs n. 81/2008 s.m.i.;

3. L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento;

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alla caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo

Art.31 del presente contratto (spese).

### **Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel Computo Metrico; in ogni caso, tale Computo Metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i Libretti delle Misure, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i Libretti delle Misure suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo Stato di Avanzamento dei Lavori, sentito il Coordinatore

per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

#### **Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile;

#### **Articolo 11 - Pagamenti in acconto e a saldo**

1. Nel corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ad ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

#### **Articolo 12 - Ritardo nei pagamenti**

1. Trascorsi i termini di cui all'art. precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto



contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

**Articolo 13 - Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere**

1. Durante il corso dei lavori la S.A. potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'affidatario stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla S.A.

4. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del Certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, il Certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di Regolare Esecuzione che deve essere

emesso, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito Certificato di cui all'art. 199 del citato D.P.R. n. 207/2010.

6. Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla S.A., esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla S.A. prima che il Certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

8. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, l'opera sarà soggetta alle procedure di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001. L'attività sarà eseguita da apposito soggetto incaricato dal Comune.

#### **Articolo 14 - Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del DLgs n. 50/2016 s.m.i. nonché gli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010.

3. La S.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) Frode nell'esecuzione dei lavori;

b) Inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai

tempi di esecuzione;

c) Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;

d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

e) Sospensione dei lavori da parte dell'affidatario senza giustificato

motivo;

f) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

contratto;

g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo

scopo dell'opera;

i) Provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su

proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.

92 comma 1 lett. e) del DLgs n. 81/2008 s.m.i.

j) Perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine

generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari richiesti per

l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la P.A.

k) Al verificarsi delle situazioni previste dal DLgs n. 50/2016 s.m.i.

4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 15 - Recesso dal contratto**

1. Il Comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Articolo 16 - Controversie**

1. Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'art. 205 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Massa.

#### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del DLgs n. 50/2016 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3 della L. n. 248/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappaltatori o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito del cantiere oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

4. L'impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime

l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della S.A.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla S.A. o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la S.A:

a) Procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La S.A. provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.;

c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. la S.A. disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 5bis del DLgs n. 50/2016 s.m.i. sui Certificati di Pagamento;

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

#### **Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Si dà atto che la ditta.....risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Massa.

#### **Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere**

1. L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel DLgs n. 81/2008 s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e nel Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

2. L'affidatario deposita presso la S.A. entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs n. 81/2008 s.m.i. del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) Un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

c) La documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) del DLgs n. 81/2008 s.m.i.

d) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. b) del DLgs n. 81/2008 s.m.i. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando previsto, ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui al presente articolo, comma 2 lett. b), formano parte integrante del presente contratto.

3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Al fine di una maggiore garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 105 comma 17 del DLgs n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il Piano di Sicurezza e Coordinamento, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i Piani Operativi delle Singole imprese esecutrici fornendoli al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva.

5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori



operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il proprio P.O.S. presentato.

6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal DLgs n. 81/2008 s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 20 - Anticipazioni**

1. Ai sensi dell'art. 35 del DLgs n. 50/2016 s.m.i. sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. Le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione vengono sancite dall'art. 35 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

#### **Articolo 21 - Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;

2. Previa autorizzazione della S.A. e nel rispetto dell'art. n. 105 del DLgs n. 50/2016, i lavori che l'affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

3. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato

da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.

4. La S.A. provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

#### **Articolo 22 - Garanzia Fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del DLgs n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.....rilasciata in data.....dalla Società..... – Agenzia di....., per l'importo garantito di Euro.....

2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la S.A. tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art. 103 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

#### **Articolo 23 - Responsabilità civile verso terzi e assicurazione CAR**

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, l'affidatario deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresì a sollevare e tenere indenne la S.A. da ogni

pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

3. A tale scopo l'affidatario ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del DLgs n. 50/2016, idonea polizza assicurativa n.....rilasciata in data.....dalla Società..... – Agenzia di.....

4. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.

#### **Articolo 24 - Responsabilità per difetti della costruzione**

L'affidatario è responsabile per difformità e difetti dei lavori oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

#### **Articolo 25 - Domicilio e ulteriori obblighi dell'affidatario**

1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede legale, obbligandosi di informare la S.A. di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Casola in Lunigiana.

2. L'affidatario dichiara che il Sig..... è domiciliato c/o la sede legale della società e rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

4. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

#### **Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

	<p>1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del</p>	
	<p>Dlgs n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.</p>	
	<p>2. L'affidatario nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Casola in Lunigiana, identificato con il CIG.....,</p>	
	<p>assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.</p>	
	<p>3. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Massa Carrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p>	
	<p><b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>Art. 27 – documenti che fanno parte del contratto</b></p>	
	<p>Fanno parte integrante del presente contratto e sono allegati materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:</p>	
	<p>- Il Capitolato Speciale d'Appalto e L'Elenco Prezzi;</p>	
	<p>- L'offerta economica formulata in fase di gara;</p>	
	<p>Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma</p>	<p>20</p>

depositati agli atti della S.A. e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:

- Il Capitolato Generale d'Appalto;
- Gli elaborati progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc..) allegati al progetto esecutivo approvato con Deliberazione G.C.n...del.....;
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- Il Cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
- Le polizza di garanzia di cui all'art. 103 del DLgs n. 50/2016;

#### **Art. 28 – richiamo a norme legislative e Regolamenti**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il DLgs n. 50/2016 s.m.i. ed il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, per quanto attualmente in vigore.

#### **Art. 29 – trattamento dei dati personali**

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Casola in Lunigiana.

L'Ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casola in Lunigiana con sede in Casola in Lunigiana (Ms) Via Casola 32/A e che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il geom. Luigi Musetti in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.

#### **Art. 30 – applicazione del Codice di Comportamento**

L'affidatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata,

al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casola in Lunigiana approvato con Deliberazione G.C.n...del....., pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente. L'inosservanza delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casola in Lunigiana, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in regione della gravità o della reiterazione, le stesse siano ritenute gravi.

**Art. 31 – spese di contratto, imposte e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc..) sono a totale carico dell'affidatario.

2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 2 della tariffa II allegata al D.P.R. n. 131/1986.

4. L'I.V.A. alle aliquote di legge è a carico della S.A.

5. L'appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all'appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non tutti fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della S.A.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto sia

applicabile, l'impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare

specificamente gli artt. 1-2-3-4-6-7-8-10-13-14-15-16-19-21-23-28 della

presente Scrittura Privata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casola in Lunigiana, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Luigi Musetti (Firmato digitalmente)

L'affidatario – Ditta.....

Sig.....(Firmato digitalmente)

-----

REP. CONTRATTI N.....DEL.....

AUTENTICA DI FIRMA DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA

Io sottoscritto Dott. Federico Valle, Segretario Comunale del Comune di

Casola in Lunigiana, autorizzato ad autenticare le Scritture Private

nell'interesse del Comune, in forza dell'art. 97 comma 4 lett. c) del DLgs n.

267/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DLgs n. 82/2005 Codice

dell'Amministrazione Digitale, certifico che le parti:

- MUSETTI geom. LUIGI nato ad Aulla (Ms) il 03.06.1964, nella sua

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casola in

Lunigiana

- ..... nato a .....il....., nella sua qualità di

Legale Rappresentante dell'impresa..... con sede in

.....P.IVA.....

Della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la

propria firma digitale, con Certificato valido e non revocato, ai sensi dell'art.

14 del D.P.C.M. 22.02.2013, sul documento informatico denominato

“.....” tra il Comune di Casola in Lunigiana e la ditta

.....di cui ho dato lettura ed il cui contenuto non è in contrasto con

l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Federico Valle (FIRMATO DIGITALMENTE)

Casola in Lunigiana, li.....